



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE E CENTRALE CONCORSI

Responsabile : MENOZZI IURI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1231 del 04/09/2024

Oggetto: REINTEGRO NELL'ELENCO DI IDONEI CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CANDIDATO CON RICEVUTA MASTER ELID_D_195 A SEGUITO DI DIMISSIONI PRESENTATE DURANTE IL PERIODO DI PROVA PRESSO IL COMUNE DI MEDESANO

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 3-bis del D.L. 80/2021, di cui si riportano testualmente i seguenti commi:

- 1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.*
- 2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.*
- 3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validita'. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.*
- [...]*
- 5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni."*

Visto l'art. 14 quater del vigente Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali, da ultimo modificato con decreto del Presidente n. 33 del 21/02/2024, ed in particolare i commi dal 7 al 10 che citano testualmente:

7. Nel caso in cui il vincitore rinunci all'assunzione o venga assunto da un ente a tempo indeterminato, ma receda dal contratto nel corso del periodo di prova o non superi quest'ultimo, lo stesso rientra nell'elenco degli idonei, fatti salvi i limiti previsti dal successivo comma 10; in tal caso, l'ente aderente potrà ricorrere al secondo classificato nella graduatoria della relativa selezione per la copertura del posto e, in caso di rifiuto, recesso dal contratto nel periodo di prova o non superamento dello stesso anche di quest'ultimo, al candidato successivamente collocato in graduatoria e così via.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'Ente dovrà comunicare alla Provincia l'evento che ha impedito la prosecuzione del rapporto di lavoro con il vincitore, nonché l'assunzione del nuovo candidato idoneo assunto per scorrimento. Tale comunicazione risulta necessaria affinché la Provincia possa reinserire nell'elenco il candidato che era stato eliminato e, per contro, cancellare il candidato successivamente assunto.

9. Negli specifici accordi sarà previsto l'impegno degli enti aderenti a trasmettere via pec la determinazione di assunzione del soggetto individuato, affinché la Provincia possa cancellarlo dagli elenchi di idonei e questo non possa così più partecipare ad altri interPELLI.

La cancellazione dall'elenco avviene – con apposita determinazione dirigenziale della Provincia - dal momento della ricezione della determina di assunzione da parte della Provincia. Una volta cancellato, anche qualora avesse già manifestato il proprio interesse in altro interpello e la cancellazione avvenga prima della data di scadenza dello stesso, il candidato non potrà partecipare alla selezione, in quanto divenuto privo dei requisiti necessari alla partecipazione.

10. Oltre che nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il candidato idoneo è cancellato dall'elenco qualora si verifichi una delle seguenti casistiche:

a) un candidato risponda con manifestazione di interesse a più interPELLI e non si presenti a sostenere la prova per tre volte, anche non consecutive;

b) un candidato sia chiamato a ricoprire un posto e rifiuti lo stesso o receda dal contratto nel corso del periodo di prova per tre volte anche non consecutive;

c) un candidato stipuli il contratto di assunzione e non superi il periodo di prova per due volte anche non consecutive.

Qualora si configurino le sopra elencate fattispecie, la cancellazione dall'elenco degli idonei avviene – sempre con determinazione dirigenziale della Provincia - dal momento in cui perviene alla stessa dall'ente interPELLANTE la comunicazione dell'assenza alla convocazione, del rifiuto o del recesso o del mancato superamento del periodo di prova”;

Richiamata integralmente la determinazione n. 184 del 13/02/2024, con la quale il candidato idoneo identificato con la ricevuta master ELID_D_195 è stato cancellato dall'elenco degli idonei con il profilo di Istruttore amministrativo-contabile, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Medesano con decorrenza 04/03/2024;

Vista la lettera prot. 4170 del 14/02/2024, con cui è stata notificata all'idoneo con ricevuta master ELID_D_195, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la cancellazione dall'elenco degli idonei di cui sopra ed è stata trasmessa la relativa determinazione n. 184/2024;

Preso atto che, con nota prot. 24211 del 03/09/2024, il Comune di Medesano ha trasmesso la lettera con la quale il candidato ELID_D_195 ha comunicato le dimissioni volontarie con decorrenza immediata (ultimo giorno di lavoro 30/08/2024) in quanto presentate durante il periodo di prova;

Ritenuto necessario pertanto procedere al reintegro nell'elenco degli idonei all'assunzione con il profilo di Istruttore amministrativo-contabile della Provincia di Parma con decorrenza immediata del candidato sopra richiamato, a seguito delle sue dimissioni presentate durante il periodo di prova, ai sensi di quanto previsto dal succitato art. 14 quater del Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali;

Dato atto che la rinuncia all'assunzione durante il periodo di prova verrà conteggiata come penalità per eventuali cancellazioni future, ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 14 quater del Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali;

Considerato che, a seguito del reintegro nell'elenco, il candidato potrà riprendere a partecipare sia ad altri interpellati il cui termine per la presentazione delle domande non è ancora scaduto sia ad interpellati futuri, in quanto rientrato in possesso dei requisiti essenziali per la partecipazione (iscrizione nell'elenco);

Visti:

- L'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001;
- L'art. 107 del Tuel,

DETERMINA

- 1) DI REINTEGRARE, per le motivazioni richiamate in premessa, con decorrenza immediata nell'Elenco degli idonei per il profilo di Istruttore amministrativo-contabile il candidato idoneo identificato la ricevuta master ELID_D_195 a seguito delle sue dimissioni presentate durante il periodo di prova presso il Comune di Medesano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 quater del Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali;
- 2) DI DARE ATTO che:
 - l'efficacia del reintegro di cui sopra decorre dalla data di notifica del presente atto all' idoneo medesimo;
 - a seguito da seguito del reintegro nell'elenco, il candidato potrà riprendere a partecipare ad altri interpellati il cui termine per la presentazione delle domande non è ancora scaduto oppure ad interpellati futuri, in quanto rientrato in possesso dei requisiti essenziali per la partecipazione (iscrizione nell'elenco);
 - la rinuncia all'assunzione di che trattasi verrà conteggiata come penalità per eventuali cancellazioni future, ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 14 quater del Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali;
- 3) DI DEMANDARE all'Ufficio Personale l'aggiornamento dell'elenco di idonei di che trattasi pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 4) DI NOTIFICARE il presente atto all' interessato;
- 5) DI DARE ATTO infine che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale

